

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1771 del 07/04/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA DI GATTATICO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1887 del 07/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette APRILE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.34611/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"PROCTER & GAMBLE ITALIA Spa"** - **Gattatico**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"PROCTER & GAMBLE ITALIA Spa"** avente sede legale in Comune di **Roma – Via G. Ribotta n.11** - provincia di Roma, per l'attività di produzione di detersivi liquidi e relativi contenitori svolta negli impianti ubicati in Comune di **Gattatico – Via dell'Industria n.31** – provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con PG/197540 del 23/12/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/35056 del 02/03/2022 e al PG/48298 del 23/03/2022.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive dei reflui di raffreddamento, e di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, inclusive delle acque di prima pioggia, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Tenuto conto che la presente autorizzazione si inserisce nel contesto della procedura di bonifica del sito ai sensi dell'art.242 del D.Lgs.152/06 e che la ditta Procter&Gamble Italia Spa è titolare di vigente atto di ARPAE DET-AMB-2020-1785 del 20/04/2020 in materia di sito di bonifica. A tal proposito la ditta, tra l'altro, è autorizzata allo scarico con recapito in acque superficiale delle acque sotterranee, pompate appositamente dal "sistema di barriera" previo trattamento depurativo;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/200386 del 29/12/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Gattatico in data 30/12/2021 al PG/200918.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**PROCTER & GAMBLE ITALIA Spa**" ubicato nel Comune di **Gattatico – Via dell'Industria n.31** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle: <ul style="list-style-type: none"> • acque reflue industriali, inclusive dei reflui di raffreddamento, e di prima pioggia in corpo idrico superficiale; • acque reflue domestiche, inclusive delle acque di prima pioggia, in corpo idrico superficiale; • acque reflue industriali in fognatura.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-3349 del 01/07/2021.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive dei reflui di raffreddamento, e di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Scarico di acque reflue domestiche, inclusive delle acque di prima pioggia, in acque superficiali, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 4 – Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**
- **Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06

La Ditta "**PROCTER & GAMBLE ITALIA Spa**" è autorizzata ad attivare e modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di detersivi liquidi e relativi contenitori nell'impianto ubicato in Comune di **Gattatico – Via dell'Industria n.31** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.99 - ASPIRAZIONE SU MACCHINE SOFFIATRICI PRODUZIONE CONTENITORI LINEA 3bis E LINEA GBB04M3 ED ESTRUSORE GRANULO
EMISSIONE N.104 – ASPIRAZIONE CARICAMENTO SILETTI MATERIALE PLASTICO loc.23

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **6 Giugno 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **13 Giugno 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1-E2	CALDAIA A GAS METANO (1600 Kw e 1750 Kw)	1600 Cad.	10	24	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E7	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICI PRODUZIONE CONTENITORI LINEE 7 E 8	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E9	ASP. VASCHE DI RACCOLTA RIEMPIRICI LINEE 2 E 2a	1300	9,5	24	-----	-----	
E10	ASP. RIEMPITRICE - LINEA 10 BIS	2800	9,5	24	-----	-----	
E12	N.14 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.32	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E13	N.17 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.29 - 30	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E15	FILTRO A MANICHE GRANULARE	1900	8	24	Materiale particolare	< 10	
E18	N.5 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga ML	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E19	N.5 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 28	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E21	ASP. RIEMPITRICE 20 LITRI - LINEA 18	10000	9,5	24	-----	-----	
E22	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE 20 LITRI - LINEA 11	7000	9,5	24	-----	-----	
E23	CAPPA SU CONTENITORI TRAVASO SCARTI	3000	9,5	24	-----	-----	
E27	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE 20 LITRI - LINEA 5	5000	9,5	24	-----	-----	
E28	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 5A	5000	9,5	24	-----	-----	
E31	ASP. RIEMPITRICE LINEA 2 E 2a ED ETICHETTATRICE TAPPATRICE LINEA 2a	10000	9,5	24	-----	-----	
E32	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 3	4000	9,5	24	-----	-----	
E33	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 4	4500	9,5	24	-----	-----	
E34	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 10	EMISSIONE ELIMINATA					

E35	N.2 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.35 - 36	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E36	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 7	4000	9,5	24	-----	-----	
E37	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 8	4000	9,5	24	-----	-----	
E38	CAPPA SU CONTENITORE TRAVASO SCARTI	3000	9,5	24	-----	-----	
E39	ASPIRAZIONE RIEMPITRICE - LINEA 9	4000	9,5	24	-----	-----	
E40	ASPIRAZIONE POSTAZIONI SALDATURA MANUTENZIONE	3000	9,5	Salt.	-----	-----	
E42	ASP. SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI - LINEA 7	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E43	ASP. SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI - LINEA 8	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E44	SFIATO VAPORE TUNNEL TERMORETRAZIONE ETICHETTE LINEA L4	EMISSIONE ELIMINATA					
E50	ASPIRAZIONE SU ETICHETTATRICE-TAPPATRICE LINEA 2	3000	9,5	24	-----	-----	
E51	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 1/5	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E52	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 2	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E53	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 3	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E54	ASPIRAZIONE SU MACCHINA SOFFIATRICE PROD. CONTENITORI LINEA 4	15000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	
E58	N.7 SFIATI SERBATOI SOST. LIQUIDE diga 31	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.					
E59	N.2 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 87	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E61	N.10 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 86	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E62	N.2 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.79	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06					
E63	N.8 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE 80 – 80b	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E64	N.2 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE diga 140 - 140a-b	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs.152/06.					
E65	N.1 SFIATO SERBATOIO SOSTANZE LIQUIDE diga 120	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs.152/06.					
E68	N.5 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE area vasche stoccaggio depurazione	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E69	N.1 SFIATO SERBATOIO ACQUE pozzo osmosi loc.7-7A	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E70	N.6 SFIATI SERBATOI GRANULATO PLASTICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E71	N.2 SFIATI SERBATOI acqua osmotizzata	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E73	N.6 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.42-44-45-46	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E74	N.4 SFIATI SERBATOI SOSTANZE LIQUIDE loc.3 - 4	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E76	CAPPA COLORE LOC.29	2500	9,5	5 min/carica per 5 cariche/g	-----	----	
E80	CAPPA COLORE E MISC ELATORI MASTROLINDO GEL LOC. 35 e LOC.29	2500	9,5	5 min/carica per 3 cariche/g	-----	----	
E82	PREPARAZIONE XANTHAM GUM	3000	9,5	10 min/carica per 4 preparazioni/g	Materiale particellare	< 10	(2)
E84÷E88	CAPPA LABORATORIO LOC. 81	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E89	MOTOPOMPA DIESEL N.1 Pot. 144 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E90	SERBATOIO GASOLIO DA 1000 I MOTOPOMPA DIESEL N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E91	MOTOPOMPA DIESEL N.2 Pot.205 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

E92	SERBATOIO GASOLIO DA 1000 I MOTOPOMPA DIESEL N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E93	GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZE Pot. 104 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E94	GRUPPO ELETTROGENO DISOLEATORE Pot. 12kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E95	GRUPPO ELETTROGENO VASCA PRIMA PIOGGIA Pot.48 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E96	GRUPPO ELETTROGENO DOCKS Pot.48 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E97	COLLETTORE CENTRIFUGO UMIDO SU CARICAMENTO CISTERNE CARBONATO	1700	8	40 min/carica per 14 volte/anno	Materiale particellare	< 10	(2)
E98	CAPPA SU STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E99	ASPIRAZIONE SU MACCHINE SOFFIATRICI PRODUZIONE CONTENITORI LINEA 3bis E LINEA GBB04M3 ED ESTRUSORE GRANULO	10000	9,5	24	COV (Come C-Tot)	< 20	Mns (3)
E100	SFIATO VAPORE TUNNEL TERMORETRAZIONE ETICHETTE Linea 5	2000	9,5	24	----	-----	
E101	GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA Pot 18 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E102	MACINAZIONE SCARTI RESINE PLASTICHE Loc.17	13000	9	24	Materiale particellare	< 10	
E103	MACINAZIONE SCARTI RESINE PLASTICHE Loc.14	16000	9	24	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E104	ASPIRAZIONE CARICAMENTO SILETTI MATERIALE PLASTICO loc.23	1500	9	24	Materiale particellare	< 10	

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di metano o GPL.

(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici

(3) Per tale emissione, trattandosi di inserimento dell'aspirazione della nuova soffiatrice senza alcuna variazione delle sue caratteristiche tecniche già autorizzate, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
CT1	CALDAIA MENSA E SPOGLIATOI A METANO DA 0,3 MW	240	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)(**)
CT2	CALDAIA PENSILE A CAMERA STAGNA UFFICI A METANO DA 0,028 MW	30	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)(**)
CT3	CALDAIA UFFICI A METANO DA 0,129 MW	150	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)(**)
CT4	CALDAIA PORTINERIA A METANO DA 0,025 MW	25	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)(**)
CT5	CALDAIA PRINCIPALE MAIN A METANO 1 DA 2,3 MW	2100	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*) (***)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
CT6	CALDAIA PRINCIPALE MAIN 2 A METANO DA 2,3 MW	2100	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*) (***)
CT7	CALDAIA RISCALDAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO A METANO DA 1,04 MW	1000	Oltre il colmo del tetto	Intermittente	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*) (***)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(**) Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 1MW.

(***) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro **materiale particolare, ossidi di zolfo e monossido di carbonio** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di metano o GPL.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dei COV (espressi come C-Tot) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per gli impianti esistenti di combustione E1-E2, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti che si configurano quali impianti di combustione medi, E1-E2-CT5-CT6-CT7, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno semestrale per le emissioni n.7 - 42 - 43 - 51 - 52 - 53 - 54 - 99;
- almeno annuale per le emissioni n.15 - 102 - 103 - 104;
- almeno annuale, limitatamente al solo parametro ossidi di azoto, per le emissioni n.1 - 2 - CT5 - CT6 - CT7. **Il primo autocontrollo relativamente alle emissioni CT5 - CT6 - CT7 dovrà essere effettuato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/8461 del 4/01/2022 e successive integrazioni acquisite al PG/197540 del 23/12/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/35056 del 02/03/2022 e al PG/48298 del 23/03/2022.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive dei reflui di raffreddamento, e di prima pioggia, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Oggetto del presente allegato è lo scarico in acque superficiali, mediante unico punto di scarico, di:

- acque reflue industriali derivanti dalla rigenerazione dell'impianto ad osmosi inversa;
- acque reflue di raffreddamento derivanti da 5 torri di raffreddamento, 3 compressori e un granulatore di plastica;
- acque di prima pioggia dei piazzali, sui quali non vengono effettuati stoccaggi od operazioni sporcanti;
- acque provenienti dalle coperture fabbricati raccolte dalla "dorsale rossa" (canale di raccolta delle acque passante da un estremo all'altro dello stabilimento);
- acque provenienti da alcuni lavandini adibiti a test acqua;
- troppo pieno del pozzo e laghetto antincendio;
- acque prelevate dal "sistema di barrieramento" per la bonifica di sito contaminato come da approvazione del progetto operativo con atto Arpae Det.2020/1785 del 20/04/2020.

Lo schema fognario è rappresentato nella Tav. 1 datata Febbraio 2021 ed allegata alla domanda di modifica dell'autorizzazione.

In specifico sono presenti due scarichi parziali identificati con sigla Sp1A e Sp1B quest'ultimo riguardante esclusivamente le acque prelevate dal sistema di barrieramento per la bonifica di sito contaminato e trattate prima dello scarico. I due scarichi Sp1A e Sp1B afferiscono al pozzetto identificato con la sigla SC1 prima dello scarico, con un unico punto di scarico, in corpo idrico superficiale.

Scarico parziale Sp1A

In specifico lo scarico è derivante dalla "dorsale rossa" (canale di raccolta delle acque passante da un estremo all'altro dello stabilimento) che riceve come sopra detto:

- Acque reflue industriali derivanti dalla rigenerazione dell'impianto ad osmosi inversa.
- Acque di raffreddamento derivanti da 5 torri di raffreddamento , 3 compressori e un granulatore di plastica.
- acque di prima pioggia dei piazzali, sui quali non vengono effettuati stoccaggi od operazioni sporcanti;
- acque provenienti dalle coperture fabbricati raccolte dalla "dorsale rossa";
- acque provenienti da 2 lavandini adibiti a test ad acqua;
- troppo pieno del pozzo e laghetto antincendio.

Riguardo alla produzione di tali reflui la ditta dichiara che non vi sono variazioni rispetto a quanto autorizzato.

In fondo a tale "dorsale" vi è un pozzetto di captazione con tre pompe:

- 2 da 136 l/sec dedicate al rilancio dal pozzetto di captazione alla vasca di prima pioggia;
- 1 da 10,8 l/s, che, al fine di intercettare eventuali versamenti accidentali di inquinanti anche in condizione di tempo asciutto, può rilanciare in vasca di prima pioggia, in vasca di trattamento (denominata S1 in planimetria) se il refluo non è idoneo al trattamento in vasca di prima pioggia, o tra le due paratie 1 e 2 posizionate prima dello scarico in corpo idrico superficiale.

Le acque di controlavaggio osmosi e di raffreddamento entrano nella "dorsale" tra la paratia 1 (sempre chiusa) e la paratia 2 (di norma aperta) recapitando in continuo nel recettore.

La vasca di prima pioggia è di capacità 250 m³, calcolata per una superficie scolante di 50.000 mq ed è collegata a un impianto di trattamento da 11 m³/h con filtri a quarzite e a carboni attivi.

In caso di pioggia i primi 5 mm vengono inviati alla vasca di prima pioggia, tramite pozzetto di rilancio, mentre altri 7 mm sono trattiene nella dorsale.

Il pozzetto di rilancio ha un pHmetro che verifica un range di ph , oltre al quale automaticamente i reflui vengono pompati nelle vasche collegate alla pubblica fognatura.

Sulle acque di prima pioggia che permangono in vasca, viene sempre effettuata l'analisi di COD e Tensioattivi con kit apposito; se i reflui rientrano nei limiti di legge e dell'autorizzazione, essi vengono scaricati tal quali, mentre se presentano concentrazioni superiori ai limiti di legge ma trattabili dal sistema filtrante installato vengono inviati alla filtrazione e successivamente scaricati. Le soglie di trattabilità del sistema filtrante è stata fissata a: 50 mg/l di tensioattivi, 200 mg/l di COD e pH ricompreso tra 5,5-9,5.

Qualora i valori sopra-riportati fossero più elevati i reflui sono invece convogliati allo scarico in pubblica fognatura.

La ditta dichiara che lo svuotamento della vasca di prima pioggia avviene nella mattinata immediatamente successiva all'evento piovoso previa analisi COD/tensioattivi totali dell'operatore dell'impianto se l'evento si verifica pomeriggio /sera/notte , nel corso del pomeriggio se l'evento piovoso occorre nella mattinata.

La portata dell'impianto filtrante è di 10-11 ton /h . Lo scarico dell'impianto di filtrazione avviene fra la paratia 1 e 2 prima dello scarico finale in corpo idrico superficiale.

Oggetto di modifica di AUA è l'aumento dei volumi di scarico di ulteriori 10.000 m³/anno, derivanti dalla necessità di incremento della produzione di acqua osmotizzata dell'impianto ad osmosi inversa, e di conseguenza dell'incremento dello scarico delle acque della frazione concentrata, per fornire l'acqua necessaria al funzionamento del nuovo impianto di trigenerazione situato presso il sito, gestito dalla ditta EON Business non oggetto della presente autorizzazione. I volumi complessivi annuali di acque reflue scaricate passano da 142.500 a 152.500 m³.

La ditta si approvvigiona tre pozzi, 2306/A, 2306/B e 6928 (al momento non utilizzato) , su concessione ottenuta da ARPAE DET-AMB-2017-6412 del 30/11/2017. L'emungimento autorizzato è di 500.000 mc/anno, di cui poco più del 70% viene utilizzato come permeato nel processo industriale. L'impianto di raffreddamento è dotato di sistema a riciclo parziale.

Il corpo recettore è il fosso interpodereale afferente al Cavo di Fiesso.

La tavola planimetrica "Aree scarico stoccaggio materie prime-rifiuti" allegata alla richiesta dell'autorizzazione nel 2007, individua le aree di stoccaggio di materie prime/rifiuti nelle quali i pozzetti cortilivi sono collegati all'impianto di depurazione e quindi alla pubblica fognatura. In particolare sono colorate in verde le aree adibite allo stoccaggio di materie prime/rifiuti esistenti, sono colorate in blu quelle esistenti e già riportate in planimetria datata 2006.

Prescrizioni per scarico Sp1A

1. Lo scarico, nel punto Sp1A, deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (colonna scarichi in acque superficiali) dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. E' vietato lo stoccaggio di materie prime o rifiuti in parti dell'area cortiliva non appositamente individuate dalla tavola planimetrica "Aree scarico stoccaggio materie prime-rifiuti", allegata alla richiesta dell'autorizzazione nel 2007, al fine di evitare che sversamenti accidentali o percolati possano dilavare in acque superficiali.
5. Lo svuotamento della vasca di raccolta acque di prima pioggia dovrà avvenire nella mattinata immediatamente successiva all'evento piovoso se l'evento si verifica nel pomeriggio/sera/notte, o nel corso del pomeriggio se l'evento piovoso avviene nella mattinata.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e all'ARPAE Servizio Territoriale, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
7. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento, o dal proprietario o da ditta specializzata, anche al fine di verificarne la perfetta efficienza.
8. Dovranno essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico (pH, BOD₅, COD, cloruro attivo, cloruri, tensioattivi, fosforo, saggio di tossicità con Daphnia Magna), di cui uno riferito ad un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore che dovranno evidenziare la conformità alla Tabella 3 - Allegato 5 – D.Lgs.152/06.
9. Gli autocontrolli dello scarico devono essere effettuati nel pozzetto d'ispezione finale Sp1A, esso deve essere idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
10. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
11. Coerentemente a quanto già indicato in DET-AMB-2020-1785 del 20/04/2020 in materia di sito di bonifica, la ditta, entro 6 mesi, deve presentare proprie valutazioni sugli interventi relativi ai sistemi fognari e depurativi aziendali, con particolare riferimento alla "dorsale rossa", atti ad evitare rischi di eventuali inquinamenti ambientali, presentando altresì la programmazione di tali interventi.
12. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
13. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
14. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel punto di scarico nel corpo recettore. Il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
15. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'ARPAE Servizio Territoriale i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni ai sensi della normativa vigente di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento e lo scarico e sono fatti salvi i diritti di terzi.

Scarico parziale Sp1B

Trattasi di scarico delle acque prelevate dal sistema di barrieramento per la bonifica di sito contaminato. Il barrieramento viene effettuato mediante impianto Pump & Treat di pompaggio e trattamento mediante l'estrazione di acque sotterranee nei pozzi da W1 a W5 con pompe sommerse.

L'acqua emunta dai singoli pozzi viene convogliata, tramite le linee di emungimento del sistema di barrieramento, all'impianto di depurazione (indicato in planimetria in rettangolo verde), costituito da:

- vasca di accumulo da 5 m³;
- 2 filtri a carboni attivi.

Successivamente tali acque sono convogliate, mediante condotta dedicata, nel pozzetto Sp1B, collettato al pozzetto di scarico finale Sc1 che scarica nel fossato afferente al canale di Fiesso.

Lo scarico è di tipo continuo ed il volume di acqua scaricata è di circa sono 130 m³/giorno.

La portata dello scarico è variabile e dipende dallo stato di riempimento della vasca di equalizzazione, è mediamente di circa 5,4 mc/h.

Prescrizioni per scarico Sp1B

1. Lo scarico, nel punto Sp1B, deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
5. Dovranno essere effettuati con cadenza mensile autocontrolli analitici sulle acque scaricate per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico (pH, tensioattivi anionici, cationici, non ionici e totali), di cui uno riferito ad un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore che dovranno evidenziare la conformità alla Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06.
6. L'autocontrollo dello scarico è da intendersi effettuato nel pozzetto d'ispezione finale Sp1B; esso deve essere idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
7. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento, o dal proprietario o da ditta specializzata, anche al fine di verificarne la perfetta efficienza. L'efficienza dei filtri a carbone deve essere garantita come da indicazioni tecniche del costruttore e tramite periodici monitoraggi dei flussi idrici e delle concentrazione dei parametri in ingresso ed in uscita dai medesimi.
8. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto. I rifiuti derivanti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni ai sensi della normativa vigente di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento e lo scarico e sono fatti salvi i diritti di terzi.

Allegato 3 – Scarico di acque reflue domestiche, inclusive delle acque di prima pioggia, in acque superficiali, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Lo scarico è formato dalle acque reflue domestiche provenienti dalla piazzola autocarri, trattati da fossa Imhoff, alla cui rete si uniscono le acque di prima pioggia del piazzale (di superficie 9.000 mq), trattate da un impianto di depurazione così costituito:

- vasca di raccolta acque di 1° pioggia , con vano di dissabbiatura, di capacità di 45 mc complessivi, e pompa di rilancio
- miscelatore e regolatore di portata
- disoleatore a pacchi lamellari con serbatoio raccolta oli
- valvole per scarico oli e fanghi
- pozzetto finale.

La ditta dichiara che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Il recapito finale, nel punto di scarico n. SC3, è il Cavo Calintano.

Lo schema fognario di riferimento è rappresentato dalla Tav. 1 datata Ottobre 2020 ed allegata alla documentazione acquisita al PG/160480 del 05/11/2020.

Prescrizioni:

1. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
2. Con adeguata periodicità devono essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia e del disoleatore. I fanghi raccolti devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.
3. Al fine di attestare la corretta funzionalità dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, deve essere effettuato un autocontrollo annuale rappresentativo delle acque di prima pioggia, dei parametri Solidi Sospesi Totali, COD e Idrocarburi Totali. Gli esiti degli autocontrolli devono essere conservati presso l'azienda a disposizione degli organi di controllo.
4. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 4 – Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Lo scarico riguarda le acque di lavaggio locali ed attrezzature, unitamente ad acque reflue domestiche, con recapito in pubblica fognatura nel punto di scarico SC2.

La ditta dichiara che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Lo schema fognario di riferimento è rappresentato dalla Tav. 1 datata Ottobre 2020 ed allegata alla documentazione acquisita al PG_2020_160480 del 05/11/2020.

Prescrizioni:

- 1) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 10.500 m³.
- 2) Lo scarico dovrà avvenire a portata costante e per un massimo di 29 m³ nell'arco delle 24 ore.
- 3) I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di Tab. 3 All. 5 del D.Lgs 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione del sottoindicato parametro per il quale si deroga al valore:

Parametro	Valore (mg/l)
Azoto ammoniacale	80

- 4) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Tale pozzetto dovrà essere posizionato all'esterno dell'area recintata dello stabilimento e mantenuto sempre accessibile al personale Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di fognatura e depurazione.
- 5) Deve essere installato uno strumento per la quantificazione delle acque prelevate da fonti autonome, che verrà collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni dell'art.14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Deve inoltre essere installato un misuratore di portata, giudicato idoneo da Iren, che misuri la totalità del volume direttamente scaricato. Il relativo totalizzatore dovrà essere posizionato all'esterno dell'area recintata dello stabilimento.
- 6) I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 7) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art.16 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.
- 8) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 9) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

- 10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluò non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto dei limiti di rumore allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.